



**COLDIRETTI**

## **Finanziaria 2023 – Lavoro**

---

Il 29/12/2022 è stata pubblicata la legge finanziaria per il 2023 (Legge 197/2022), di seguito sono illustrate le principali novità in ambito lavoristico di interesse per il settore agricolo.

### **Prestazione Agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato - ex Voucher** (Articolo 1 commi da 342 a 354)

Grazie alla pressante azione sindacale di Coldiretti, il Governo ha introdotto, in luogo dei Voucher abrogati dal 2016, una nuova tipologia di rapporto di lavoro dipendente; l'agricoltura sarà quindi il primo settore a beneficiare di una reale e concreta misura di semplificazione in ambito lavoristico.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Possono essere assunti con questo genere di rapporto:

- a) Persone Disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150<sup>1</sup>, nonché percettori delle indennità NASpl e DIS-COLL e del Reddito di Cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
- b) Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c) Giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un'Università;
- d) Detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Ad eccezione dei pensionati, questi soggetti **non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (OTI/OTD) nei tre anni precedenti alla instaurazione del nuovo rapporto** (fa eccezione naturalmente il rapporto occasionale a tempo determinato stesso)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sono considerate disoccupate le persone prive di impiego che hanno rilasciato attraverso il Portale ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

<sup>2</sup> Il datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria specifica condizione soggettiva che attesti: sia l'inesistenza di ordinari rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, che il rispetto di una delle condizioni di accesso previste ai punti a), c) o d).

Per ricorrere a tali assunzioni il Datore di Lavoro prima dell'inizio della prestazione, provvederà al consueto inoltro al Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV. In tale comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computeranno prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che potrà avere un arco temporale di vigenza massimo di dodici mesi. Molto importante il fatto che tale modello, consegnato e sottoscritto dal lavoratore, viene dichiarato idoneo e sufficiente ad adempiere all'obbligo di informativa al lavoratore (articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n 104).

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato, percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali e con le modalità tracciabili previste dalle norme, al pari di un qualsiasi operaio agricolo OTD.

La retribuzione corrisposta è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro un limite per anno civile di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico nonché computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si ritiene, in base alla disciplina propria del Reddito di Cittadinanza, che la retribuzione corrisposta tramite contratti di lavoro stagionale o intermittente, sia cumulabile con tale prestazione, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

Altro elemento importante che distingue l'istituto dal vecchio "voucher" è che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione anche agricole.

Ai fini previdenziali, su i compensi erogati con questa tipologia di rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro effettuare il versamento dei Contributi INPS in misura ridotta del 68%, applicando cioè l'aliquota prevista per i territori svantaggiati, indipendentemente dal territorio provinciale nel quale è resa la prestazione.

Regime sanzionatorio:

- 1) In caso di superamento del limite delle 45 giornate annue per singolo lavoratore il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva (UNILAV) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro;
- 3) In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli consentiti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Per la concreta applicazione delle nuove disposizioni, sarà necessario attendere i necessari provvedimenti di prassi.

### **Esonero contributivo per assunzione percettori Reddito di Cittadinanza** (Articolo 1 commi da 294 a 296)

Ai datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico, che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Pari esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'efficacia della disposizione è condizionata, all'autorizzazione della Commissione Europea; mentre per gli aspetti applicativi sarà necessario attendere i necessari provvedimenti di prassi.

### **Esonero contributivo assunzioni Under 36** (Articolo 1 comma 297)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il datore di lavoro può beneficiare di un esonero contributivo riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari 8.000 euro/anno,

Alla data della prima assunzione incentivata il lavoratore non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero in oggetto, ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati.

L'efficacia della disposizione è condizionata, all'autorizzazione della Commissione Europea; mentre per gli aspetti applicativi sarà necessario attendere i necessari provvedimenti di prassi.

### **Esonero contributivo assunzioni Donne** (Articolo 1 comma 298)

Viene prorogato alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero contributivo già previsto dalla legge finanziaria 2021 (comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178) elevandolo da 6.000 euro ad 8.000 euro

Si ricorda che la disposizione prorogata prevedeva che le assunzioni debbano comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'efficacia della disposizione è condizionata, all'autorizzazione della Commissione Europea; mentre per gli aspetti applicativi sarà necessario attendere i necessari provvedimenti di prassi.

**Tassazione premi produttività** (Articolo 1 comma 63)

Ridotta dal 10% **al 5%**, per l'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l'anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro.

**Esonero contributivo CD e IAP under 40** (Articolo 1 comma 300)

Anche per tutto l'anno 2023 ai Coltivatori Diretti ed agli Imprenditori Agricoli Professionali **nuovi iscritti**, se di età inferiore ai quarant'anni, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% della quota contributiva INPS (resta a carico soltanto la quota INAIL).

**I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO**